



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Frosinone

Agglomerato Industriale di Frosinone
Piano Urbanistico Operativo Consortile
- P.U.O.C. della Zona Mista -
- Comune di Supino -

UFFICIO DI PROGETTAZIONE

| | | |
|-------------------------------|--|-------|
| <i>Ing. MAURILIO RECINE</i> | -- <i>Progettista</i> | |
| <i>P.I. MASSIMO GARGANI</i> | -- <i>Responsabile del Procedimento</i> <i>Collaboratore Tecnico</i> | |
| <i>Arch. DOMENICO MONTONI</i> | -- <i>Supporto alla Progettazione</i> <i>Predisposizione Tavole</i> <i>Collaboratore Tecnico</i> | |
| <i>Geom. MARCO DEL NERO</i> | -- <i>Collaboratore Tecnico</i> | |

TAVOLA

-

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Scala :

DATA: Dicembre 2011

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 1 Elaborati del P.U.O.C.

Il Piano Urbanistico Operativo Consortile (P.U.O.C.) della Zona Mista - Agglomerato Industriale di Frosinone - del Comune di Supino, si compone dei seguenti elaborati:

- 1 – Relazione
- 2 – Norme Tecniche d'Attuazione del P.U.O.C.
- 3 – Tav. 1 Inquadramento Territoriale
- 4 – Tav. 2 Stato Attuale Amministrativo – Consistenze Edilizie
- 5 – Tav. 3 Infrastrutture di servizio
- 6 – Tav. 4 Zonizzazione su base catastale
- 7 – Elenco Particelle Catastali

Art. 2 Definizioni urbanistiche

Sulla base delle definizioni urbanistiche già contenute nelle Norme Tecniche d'Attuazione contenute nel Piano Territoriale Regolatore Variante generale approvata dalla Regione Lazio con Delibera di Consiglio n. 48 del 23/01/2008 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 36 al BUR Lazio n. 16 del 28/04/2008, si assumono le seguenti definizioni:

- Superficie Territoriale (S.T.) del P.U.O.C.
E' la superficie totale della Zona Mista come individuata nelle tavole di piano, misurata in Ha, comprese tutte le aree destinate ad attrezzature pubbliche e private e sedi viarie.
- Superficie Fondiaria (S.F.)
E' la superficie, misurata in mq, suscettibile di utilizzazione edilizia, come

previsto e disciplinato dal presente P.U.O.C , con esclusione di tutti gli spazi pubblici e sedi viarie pubbliche e relative infrastrutture. Comprende la superficie che si intende asservita permanentemente ad ogni edificio. Tale S.F. deve essere costituita interamente da una sola particella catastale o anche da più particelle, purché queste siano tra loro direttamente confinanti. Non è quindi ammesso l'accorpamento di superfici relative a particelle non confinanti. Di norma si determina sottraendo dalla Superficie Assegnata le aree destinate ai parcheggi pubblici e verde pubblico

- Superficie Assegnata (S.A.)

E' la superficie, misurata in mq, che viene individuata e quindi assegnata con Delibera Consortile alle Società e/o Ditte richiedenti, ai fini di attivare le programmate Attività ammesse negli Agglomerati Industriali.

- Superficie Pubblica (S.P.)

E' la superficie, misurata in mq, degli spazi destinati ad uso pubblico, alle attrezzature collettive ed alla viabilità pubblica o di uso pubblico.

- Superficie Coperta (S.C.)

E' la proiezione verticale, misurata in mq, del perimetro esterno degli edifici, inclusi gli sbalzi chiusi, i portici, le tettoie e le verande, sulla planimetria catastale.

Le aree di stoccaggio dei prodotti delle aziende, le vasche antincendio, i fasci di tubazioni ed impianti in genere, se ben individuate nelle planimetrie insediative redatte a cura delle aziende stesse, sono incluse nel computo delle Superfici Coperte.

Sono invece escluse i balconi, cornicioni, gronde e scale aperte esterne di sicurezza ed altri elementi ornamentali delle facciate degli edifici.

- Indice di Edificabilità Fondiaria (I.E.F.)

Si definisce Indice di Edificabilità Fondiaria, il rapporto tra il volume totale degli edifici e la Superficie Fondiaria come sopra definita.

Tale parametro è espresso in mc/mq.

- **Indice di Utilizzazione Fondiaria (I.U.F.)**
 Si definisce Indice di Utilizzazione Fondiaria il rapporto tra la superficie lorda di pavimento degli edifici e la superficie fondiaria.
 Tale parametro è espresso in mq/mq.
- **Indice di Copertura (I.C.)**
 Si definisce Indice di Copertura il rapporto tra la Superficie Coperta da realizzare o realizzata e la Superficie Assegnata come sopra definite.
 Tale parametro è espresso in mq/mq.
- **Volume di un Edificio (V. E.)**
 Si definisce Volume di un Edificio la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume deve essere misurato partendo dal livello del suolo.
- **Altezza di un Edificio (H)**
 Si definisce Altezza di un Edificio la differenza, espressa in ml, tra la quota media del piano di campagna, immediatamente circostante l'edificio, a sistemazione esterna avvenuta secondo il progetto e la quota di calpestio o di estradosso del solaio di copertura. Nel caso di edifici coperti a tetto o a volta deve prendersi in considerazione la quota dell'intersezione dell'estradosso della copertura con la superficie esterna del muro perimetrale.
- **Distacco dai Confini (D.C.)**
 Si definisce Distacco dai Confini la misura, espressa in ml, della minima distanza tra il perimetro richiudente la superficie coperta ed il confine catastale della Superficie Assegnata. Nel caso in cui la Superficie Assegnata non sia coincidente con l'area di proprietà il Distacco dai Confini deve essere riferito al confine catastale dell'area di proprietà.

- **Distacco tra gli Edifici (D.E.)**
 Si definisce Distacco tra gli Edifici all'interno della Superficie Assegnata, la misura, espressa in ml, della distanza tra il perimetro richiudente la superficie coperta e l'analogo involucro degli edifici legittimamente realizzati o legittimati a seguito di sanatoria edilizia definita.
- **Distacco tra gli Stabilimenti e le abitazioni (D. Ab.)**
 Si definisce Distacco tra gli Stabilimenti e le abitazioni, all'interno della zonizzazione di PTR, la misura, espressa in ml, della distanza tra il perimetro richiudente la superficie coperta e l'analogo involucro degli edifici legittimamente realizzati o legittimati a seguito di sanatoria edilizia definita.
- **Distacco dalle Strade (D.S.)**
 Si definisce Distacco dalle Strade la misura, espressa in ml, della distanza tra il perimetro richiudente la superficie coperta ed il Confine Stradale come definito all'Art.3 del Codice della Strada (D.L.vo 30/04/92 n.285).
 Tale definizione si riferisce sia alle strade esistenti, (pubbliche, di uso pubblico o private) che alle strade previste nel P.U.O.C.
- **Manufatto dismesso**
 Si intende quell'edificio industriale e/o artigianale, pubblico o privato abbandonato ed in disuso per almeno un anno, che ha perso i requisiti essenziali per la fruibilità. Lo stato di disuso e/o di abbandono va documentato con atti ufficiali o equipollenti che verranno indicati nel regolamento edilizio.
- **Superficie lorda di pavimento totale destinata a commercio o servizi(SIp)**
 Rappresenta la superficie (misurata in mq) complessiva di ciascun piano, destinato al commercio, di un edificio misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Art. 3 Territorio Interessato dal P.U.O.C.

Il P.U.O.C. della Zona Mista - Agglomerato Industriale di Frosinone - del Comune di Supino interessa unicamente le aree incluse nel perimetro come individuato nelle tavole di piano.

Art. 4 Adeguamento dello strumento urbanistico comunale

Il Comune di Supino, già sottoscrittore del Protocollo d'Intesa del 05/08/2009, è tenuto, entro sei mesi dalla data della sua approvazione, a recepire e rispettare le previsioni e prescrizioni del P.U.O.C. stesso ai sensi dell'Art.6 della Legge 17/08/1942 n.1150 (Legge Urbanistica). Anche nella redazione dei Piani Urbanistici Comunale Generali (P.U.C.G.), nonché dei Piani Urbanistici Operativi Comunali (P-U.O.C.), i Comuni sono tenuti a recepire e rispettare le previsioni e prescrizioni del presente piano urbanistico.

Pertanto il predetto Comune, contestualmente al recepimento, deve modificare i propri strumenti urbanistici vigenti, uniformandoli alle previsioni del presente P.U.O.C.

Qualora il Comune di Supino non provveda nei termini suddetti, il Consorzio darà comunicazione dell'inadempienza alla Regione Lazio per l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza e sostitutivi in materia.

Art. 5 Autorizzazioni del Consorzio ASI

Il Comune di Supino, nel cui territorio ricadono aree comprese nel perimetro del presente P.U.O.C. non può rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie senza il preventivo nulla-osta del Consorzio.

Il rilascio da parte dei Comuni di concessioni o autorizzazioni edilizie senza l'autorizzazione di cui al comma precedente, costituisce motivo di illegittimità delle concessioni o autorizzazioni stesse.

Art. 6 Autorizzazioni del Comune

Il Comune di Supino rilascerà il Permesso a Costruire di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. destinando la percentuale del 30% alla realizzazione di infrastrutture e/o opere pubbliche a servizio della zona interessata dal P.U.O.C.

Art. 7 Attività economiche consentite nel P.U.O.C.

Come già sancito nell'art. 25 Zona Mista delle Norme Tecniche d'Attuazione approvate dalla Regione Lazio con Delibera di Consiglio n. 48 del 23/01/2008 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 36 al BUR Lazio n. 16 del 28/04/2008 e ribadite nel su citato Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Consorzio ASI ed il Comune di Supino le attività identificate nella classificazione ATECO 91 sono:

- Classificazione G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio – riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa;
- Classificazione H – Alberghi e ristoranti;
- Classificazione I – trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.

Successivamente è stata emanata la classificazione ATECO 2002 e successivamente l'ATECO 2007, come meglio riportato in relazione, da cui si evince che a seguito degli aggiornamenti effettuati a livello nazionale le attività economiche insediabili con riferimento all'ATECO 2007 sono:

- Classificazione G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- Classificazione H – Trasporto e Magazzinaggio;
- Classificazione I – Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione;
- Classificazione J – Servizi di informazione e comunicazione

con le sottostanti divisioni, gruppi, classi secondo la struttura di ciascuna sezione riportata nell'ATECO 2007.

Conseguentemente a quanto sopra, non sono consentiti nuovi insediamenti di altre attività economiche produttive al di fuori delle Classi G – H – I – J dell'ATECO 2007 sopra indicate.

Art. 8 Attuazione del Piano

Il P.U.O.C. si attua tramite l'istituto delle assegnazioni come da Regolamento per le Assegnazioni delle Attività Produttive di Beni e Servizi vigente presso l'ASI. In particolare l'Assegnazione, da disporre con Delibera del Consiglio di Amministrazione, riguarderà i singoli interventi sui seguenti comparti, come di seguito specificati:

- comparto già edificato con varie tipologie di opifici destinati ad attività produttive e di servizi;
- comparto non ancora edificato

La delibera di assegnazione conterrà anche l'approvazione del progetto dell'intervento programmato con i limiti e parametri in esso contenuto.

Art.9 Documentazione a corredo della domanda di Nulla Osta

Alla domanda di Nulla-osta debbono essere allegati i seguenti elaborati:

- 1) copia degli elaborati di PTR dell'agglomerato Industriale interessato con delimitazione della superficie oggetto dell'intervento;
- 2) il certificato catastale e relativo estratto del foglio di mappa rilasciato in data non inferiore a sei mesi e titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- 3) planimetria quotata della Superficie Assegnata in scala 1:500 con l'indicazione degli edifici e dei mappali anche confinanti, degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione dell'area non edificata, la precisa ubicazione delle opere progettate, l'indicazione della recinzione del lotto e delle piantumazioni;
- 4) computi delle Superfici Coperte delle opere previste e di quelle esistenti, nonché le verifiche urbanistiche degli indici, distanze ed altezze prescritte nelle presenti Norme;
- 5) una relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e dei colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, delle

soluzioni adottate per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti solidi, nonché degli eventuali rifiuti speciali, tossici o nocivi e delle emanazioni gassose;

- 6) documentazione fotografica esauriente relativa alla superficie di intervento e delle eventuali costruzioni di cui si prevede la demolizione e/o la ristrutturazione.

E' in facoltà del Consorzio richiedere documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini di una migliore interpretazione della domanda di Nulla-osta nonché della reale consistenza dello stato di fatto.

Art.10 Indici e parametri urbanistici del P.U.O.C.

Come può evincersi dalle tavole facenti parte del piano, la zona mista oggetto del presente P.U.O.C. è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi edilizi di varie tipologie e con varie destinazioni d'uso ivi compreso attività produttive insediate nell'area regolarmente, oltre modesti insediamenti adibiti a civile abitazioni e attività commerciali, in gran parte oggetto di condono secondo le normative nazionali che si sono succedute nel tempo a partire dalla prima Legge sul Condono Edilizio (L. 47/1985)

Tale circostanza induce a prescrivere gli indici ed i parametri urbanistici a salvaguardia di diritti che il Legislatore ha voluto tutelare, non dimenticando il fine ultimo del piano che attiene alla disciplina di attività in gran parte esistenti ed altre nuove da insediare, nel rispetto degli indici urbanistici dettati dalle Leggi e nello spirito di consentire agli operatori economici valutazioni ed iniziative che possano favorire uno sviluppo economico.

Ciò posto, tenendo presente che nella zona, in virtù delle iniziative individuali regolari e non, è possibile individuare oggettivamente aree edificate con attività produttive ed attività commerciali, aree ancora libere da insediamenti, aree ove insistono modesti edifici adibiti a civile abitazioni, è possibile individuare i seguenti comparti:

- a) comparto già edificato con varie tipologie di opifici destinati ad attività produttive e di servizi;
- b) comparto edificato;
- c) comparto non ancora edificato;

In ciascun comparto sono consentiti interventi singoli in cui il proprietario dell'immobile può presentare un proprio progetto nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme e contenente, tra l'altro, la verifica urbanistica correlata alla destinazione d'uso che l'operatore economico intende attuare. Saranno possibili in ciascun comparto:

- costruzioni in aderenza;
- accorpamenti di terreni limitrofi al fine di poter disporre delle superfici necessarie all'intervento programmato dalla singola iniziativa;
- la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

a) Comparto già edificato con varie tipologie di opifici destinati ad attività produttive e di servizi

Il comparto, come individuato nella Tav. 4 zonizzazione su base catastale, individua immobili anche di importanti dimensioni, all'interno dei quali sono svolte attività produttive e di servizi. Tali immobili a volte sono suddivisi internamente in modo da svolgere le due tipologie di attività (produttive e servizi) separatamente, usando il terreno circostante come corte a uso comune. Al fine quindi di tener conto delle varie esigenze economiche esistenti e di razionalizzare gli aspetti urbanistici in tema di standard si assegna la possibilità di suddividere la superficie fondiaria come sopra definita nella misura del 50% massimo da destinare ad Attività di Servizi.

Gli indici edificatori per le due tipologie di Zona, sono già stati prescritti nell'art. 16 – Zona a destinazione produttiva e nell'art. 17 Zona a destinazione Servizi nelle N.T.A. della Variante Generale come sopra approvata dalla Regione Lazio e che di seguito si trascrivono per utilità di lettura e per la parte

che interessa:

Superficie produttiva

Le costruzioni debbono rispettare i seguenti indici come definiti al precedente art.12:

| | |
|----------|---|
| S.A. min | = 2.500 mq |
| I.C. max | = 0,50 mq/mq |
| I.C.min | = 0,20 mq/mq |
| H max | = 15 ml |
| D.C. min | = H/2 con un minimo di 5 ml |
| D.S.min | = 10 ml su strade inferiori a 7 ml = 15 ml su strade di sezione compresa tra 7 e 15 ml = 20 ml su strade di sezione superiore a 15 ml |
| D.E. min | = 10 ml |
| D.Ab min | = 20 ml |
| Vp | > 10% di S.C. |

Sono consentite maggiori altezze esclusivamente per le parti di edifici destinate ad accogliere impianti tecnologici e silos di stoccaggio; in tal caso il Consorzio valuta di volta in volta la congruità delle richieste in relazione a documentate esigenze produttive.

Il numero massimo dei piani fuori terra dei corpi di fabbrica destinati ad uffici, sia isolati che accorpati all'edificio destinato alla produzione, non può essere superiore a tre con una altezza massima tra calpestio ed intradosso di 3,70 ml. All'interno di ogni Superficie Assegnata debbono essere previsti parcheggi in misura tale che la superficie dei posti auto –esclusa la viabilità interna e gli spazi interni di manovra – non sia inferiore al 10% della Superficie Fondiaria.

Superficie a Servizi

I.E.F.max = 2,00 mc/mq

I.U.F. max = 0,50 mq/mq

H max = 15 ml

D.C. min = H/2 con minimo 5 ml

D.S. min = 10 ml su strade inferiori a 7 ml

= 15 ml su strade di sezione compresa tra 7 e 15 ml

= 20 ml su strade di sezione superiore ai 15 ml

D.E. min = 10 ml

D. Ab. min = 20 ml

Vp > 10% di S.C.

Sono fatti salvi le destinazioni d'uso per le quali è stato rilasciato da parte del Comune la Concessione edilizia/Permesso a Costruire in sanatoria.

b) Comparto edificato

Il comparto, come individuato nella Tav. 4 Zonizzazione su base catastale, individua immobili di modeste dimensioni, spesso adibiti a civili abitazione di poche unità abitative, se non di singole abitazioni, oltre ad attività di servizi.

In tale comparto sono consentiti ampliamenti e ristrutturazioni degli edifici esistenti nella misura del 20% della volumetria.

In aderenza alle norme di cui al D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito in Legge 12/07/2011 n. 106 con modificazioni ed in particolare l'art. 5 – *Costruzioni private* fermo restando le competenze regionali di cui al comma 9 del citato articolo e l'esclusione degli edifici abusivi di cui al comma 10, si applica la disciplina prevista nel comma 11 che consente il rilascio del permesso di costruire “*anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Fermo restando il rispetto degli standard urbanistici*”. In tal caso i singoli edifici o i comparti già individuati nelle tavole del P.U.O.C. possono, se le superfici ad essi asserviti lo consentono in tema di standard pubblici e privati, modificare la destinazione d'uso da civile abitazione

nelle attività economiche consentite nel P.U.O.C. come descritto nel precedente art. 7 delle presenti Norme. Non sono comunque consentiti nuovi edifici adibiti a civile abitazione. In caso di demolizione, totale o parziale, le aree non asservite agli edifici esistenti sono da ritenersi ricadenti nel successivo comparto “c”.

Sono fatti salvi le destinazioni d’uso per le quali è stato rilasciato da parte del Comune la Concessione edilizia/Permesso a Costruire in sanatoria.

c) **Comparto non ancora edificato**

All’interno della Superficie Territoriale del P.U.O.C. vi sono aree non ancora edificate ove è possibile insediare nuove attività economiche come descritte nel precedente art. 7 previa la verifica degli standard urbanistici come successivamente descritti.

Si prescrive che le superfici del comparto non ancora edificato possono concorrere alla individuazione di parcheggi e verde pubblico anche per edifici, ubicati internamente al P.U.O.C., anche se non confinanti con tali superfici.

Le aree del comparto possono essere accorpate alla quota destinata a servizi di cui al comparto “a”.

Art. 11 Standard Urbanistici

Lo Standard Urbanistico, inteso come unità di misura della dotazione minima di aree pubbliche per servizi ed attrezzature, venne introdotto con Decreto Interministeriale n. 1444/1968.

L’art. 7 della cosiddetta legge ponte n. 765/1967 dettò i limiti inderogabili di rapporti massimi tra spazi destinati ad insediamenti produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Detti limiti e rapporti fissati con il citato D. I. n. 1444 del 02/04/1968 all’art. 5.2 recita “*nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80*

mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge n. 765)..... ”

L'art. 18 della Legge 765/1967, modificato dall'art. 2 della Legge n. 122 del 1989, ha modificato l'art. 41-sexies della Legge 1150/1942 che pertanto prescrive: *“nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiori ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”*

In sostanza, i nuovi interventi derivanti dall'attuazione del presente P.U.O.C., debbono rispettare gli standard urbanistici derivanti dalle norme di Legge come sopra richiamate e che si sintetizzano come segue:

- Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale devono essere previsti spazi pubblici (escluse le sedi viarie) in misura di almeno 80 mq ogni 100 mq di SIp degli edifici previsti ed esistenti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge 765/1967). Per tali insediamenti devono quindi essere aggiunti parcheggi nella misura prevista dalla L.R. 33/99 s.m.i..
- Per le ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di nuove attività produttive in aderenza all'art. 16 – Zone a Destinazione Produttiva delle N.T.A. vigenti *“all'interno di ogni Superficie Assegnata debbono essere previsti parcheggi in misura tale che la superficie dei posti auto – esclusa la viabilità interna e gli spazi interni di manovra – non sia inferiore al 10% della Superficie Fondiaria “.*

Art.12 Possibilità di deroghe

In analogia alla facoltà di deroga prevista dall'art. 13 delle N.T.A. vigenti della variante generale come sopra approvata dalla Regione Lazio, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per particolari attività produttive, può concedere deroghe per quanto concerne le norme relative alle altezze, alle distanze degli edifici dai confini e alla determinazione delle superfici coperte, quando la necessità

venga dimostrata con apposita perizia tecnica asseverata secondo le norme del Codice Civile a cura degli interessati.

La deroga, se concessa dal Consorzio, è intesa implicitamente concessa anche da parte dell'Amministrazione Comunale competente, purché detto Comune abbia precedentemente assunto atto formale di recepimento del PTR.

Art.13 Adeguamenti a normative nazionali e regionali

Ove normative nazionali e/o regionali dovessero modificare successivamente all'approvazione del presente parametri edilizi ed indici urbanistici che incidono sulle presenti norme, i nuovi parametri ed indici saranno recepiti ed adeguati alle nuove normative tramite specifica delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI.

Art. 14 Norme di salvaguardia

Nelle more dell'approvazione del P.U.O.C, l'intera Zona Mista sarà disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 25 che di seguito si trascrive: <<*In attesa del PUOC la zona viene regolata dalla seguente norma transitoria:*

- *le attività produttive insediate regolarmente sono disciplinate dalle presenti norme e per esse trova applicazione l'art. 16 – Zone a destinazione produttive;*
- *per le attività di servizio e le residenze, insediate regolarmente, fermo restando la destinazione d'uso esercitata, sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del 20% della cubatura esistente. Dovranno comunque essere verificati e garantiti gli standard minimi in tema di parcheggi e verde.>>*